DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996

relativa agli aiuti che la Repubblica d'Austria intende concedere nel quadro del programma ERP per la promozione di investimenti nell'Europa orientale (ERP-Osteuropaprogramm)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/241/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni, conformemente agli articoli citati,

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera datata 23 marzo 1995, le autorità austriache hanno notificato alla Commissione il programma ERP per la promozione di investimenti nell'Europa orientale (ERP-Osteuropaprogramm). Ulteriori informazioni e chiarimenti sono stati forniti in occasione di una riunione che si è tenuta a Vienna il 28 marzo 1995, nonché con lettera del 20 aprile 1995. Nel corso di una seconda riunione tenutasi il 12 e 13 giugno 1995 ad Eisenstadt ed a Vienna, nonché con lettera del 27 giugno 1995, sono state apportate alcune modifiche alla notifica iniziale. In particolare le autorità austriache hanno acconsentito:

— a cancellare una componente inizialmente prevista a favore della creazione di reti di distribuzione;

— a collegare la concessione dell'aiuto ad un progetto di investimento produttivo.

Con lettera del 10 agosto 1995, le autorità austriache hanno trasmesso ulteriori ragguagli, ed in data 9 ottobre 1995 si è tenuta un'altra riunione con i rappresentanti delle stesse.

(2) Il 31 ottobre 1995, la Commissione ha deciso di aprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE. La Commissione ha informato di tale decisione il governo austriaco con lettera del 27 dicembre 1995, invitandolo a trasmetterle le proprie osservazioni entro il termine di un mese. La comunicazione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*[1], al fine di consentire agli altri Stati membri ed ai terzi interessati di formulare le proprie osservazioni in merito alle misure in oggetto entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione.

(3) Il governo austriaco ha trasmesso osservazioni dettagliate alla Commissione con lettera del 14 febbraio 1996. Inoltre, in data 9 aprile 1996, l'impresa Du Pont de Nemours International SA ha comunicato alla Commissione le proprie osservazioni, che sono state trasmesse per fax il 22 aprile 1996 al governo austriaco affinché prendesse posizione al riguardo. Non sono pervenute osservazioni da parte di altri Stati membri.

II

(4) Il programma in oggetto, di durata quinquennale (luglio 1995-giugno 2000), prevede per il primo anno (1995-96) la concessione di prestiti per un importo complessivo di 350 milioni di ATS (pari a 26 milioni di ECU), da erogarsi ad un tasso d'interesse agevolato; tale agevolazione equivale ad una sovvenzione annua di 44 milioni di ATS (pari a 3,3 milioni di ECU). L'importo di un prestito destinato ad un singolo progetto può variare da 1 milione di ATS (pari a 74 500 ECU: importo minimo) a 100 milioni di ATS (pari a 7,45 milioni di ECU: importo massimo). Si prevede che i fondi del programma ERP verranno utilizzati in un numero di casi variabile da 10 a 50.

Il programma prevede aiuti a sostegno degli investimenti diretti effettuati dalle imprese austriache nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Croazia e Albania). I progetti d'investimento beneficiari degli aiuti devono favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'attività economica nei paesi dell'Europa orientale, contribuire a migliorare la posizione strategica dell'impresa richiedente gli aiuti ed avere effetti positivi sull'economia austriaca.

[1] GU n. C 71 del 9. 3. 1996, pag. 9.

(5) Sono ammessi a beneficiare degli aiuti i seguenti progetti:

— realizzazione di stabilimenti produttivi o di imprese affiliate;

— costituzione di imprese comuni in relazione ad attività produttive;

— assunzione di una partecipazione qualificata (di almeno il 25 %) in un'impresa esistente;

— acquisizione di un'impresa;

— partecipazione a progetti a favore dell'ambiente.

Sono ammessi a beneficiare di aiuti sotto forma di prestiti agevolati i seguenti costi:

— il capitale investito per l'assunzione di una partecipazione, a condizione che almeno i due terzi siano finalizzati alla realizzazione di un progetto d'investimento produttivo;

— i prestiti concessi alla società dai suoi stessi soci, a condizione che almeno due terzi siano finalizzati alla realizzazione di un progetto d'investimento produttivo;

— il prezzo corrisposto per l'assunzione di una partecipazione in un'impresa estera, a condizione che tale importo sia destinato per almeno due terzi alla realizzazione di un progetto d'investimento produttivo;

— altri costi direttamente legati all'investimento produttivo.

(6) L'intensità di aiuto dei prestiti agevolati non può superare — anche nel caso di cumulo con altri aiuti — l'11,25 % lordo.

(7) Nell'avviare la procedura, la Commissione ha ritenuto che i prestiti agevolati potessero costituire degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, in quanto favoriscono, dal punto di vista economico, le imprese che richiedono tali aiuti e possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri. La Commissione ha espresso dei dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune — e alle condizioni cui essa andrebbe eventualmente subordinata — di aiuti agli investimenti a favore di imprese stabilite all'interno dell'Unione europea, volti a promuovere le attività commerciali di tali imprese al di fuori del SEE. Il regime in oggetto non era limitato alle PMI; inoltre era prevedibile che si sarebbero superati i massimali previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese in caso di cumulo di diversi tipi di aiuto. Non ritenendo, per tali motivi, applicabile alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, la Commissione ha deciso di aprire una procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti del regime in oggetto.

III

(8) Con lettera del 14 febbraio 1996, il governo austriaco ha trasmesso le proprie osservazioni. Osservazioni analoghe erano pervenute in data 22 dicembre 1995 nel quadro della procedura a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 aperta nei confronti del programma ERP per l'internazionalizzazione [1]. Entrambi i programmi sono stati motivati come segue:

— Per decenni l'economia austriaca è stata caratterizzata da una posizione estremamente marginale all'interno dell'Europa e dalla vicinanza dell'Europa orientale. Per tale motivo l'integrazione dell'economia austriaca nel mercato mondiale è rimasta, e resta tuttora, inferiore alla media OCSE: nel 1985 gli investimenti esteri diretti delle imprese austriache ammontavano solo all'1,5 % del PIL, a fronte di una media OCSE dell'8 %. Sebbene tale percentuale sia salita nel 1990 al 2,8 % e nel 1993 al 4,3 %, le imprese austriache dovrebbero effettuare investimenti esteri diretti per un importo di 100 miliardi di ATS (pari a 7,45 miliardi di ECU) affinché l'economia austriaca si collochi nella media OCSE, che è stata stimata nel frattempo al 10-12 %.

— Inoltre, i regimi di aiuti in questione sono destinati a contribuire allo sviluppo economico dei paesi in transizione economica ed in via di sviluppo, sostenendo il loro impegno a creare strutture ad economia di mercato.

(9) Le autorità austriache sottolineano che lo scopo dei programmi suddetti, cioè l'eliminazione del «deficit di internazionalizzazione» delle imprese austriache, non può essere raggiunto se tali programmi vengono limitati alle PMI ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI [2]. Tale «deficit» sarebbe infatti notevolmente maggiore per le imprese con 1 000 dipendenti e oltre. Si riconosce tuttavia che i grandi gruppi multinazionali non soffrono di tale problema. D'altra parte, i progetti di tali gruppi difficilmente soddisferebbero i criteri previsti dai due regimi in parola.

(10) Le autorità austriache osservano inoltre che le imprese le quali progettano di trasferire i propri impianti di produzione all'estero in considerazione delle differenze salariali esistenti a livello mondiale non soffrono di carenza in relazione all'orientamento verso i mercati internazionali. Benché i regimi di aiuto in questione non prevedano alcun criterio esplicito di esclusione in relazione ai progetti di trasferimento degli impianti di produzione, il sostegno di tali progetti non rientrerebbe tra gli obiettivi delle misure prospettate.

[1] Aiuto n. C 50/95 (ex N 317/95), GU n. C 71 del 9. 3. 1996, pag. 6.
[2] GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

(11) I programmi in esame non sarebbero in alcun modo connessi all'esportazione di beni o di servizi e non conterrebbero pertanto alcun elemento di aiuto alle esportazioni che potrebbe violare le disposizioni della Comunità europea o dell'OMC. Né essi sarebbero paragonabili a crediti vincolati per il finanziamento delle esportazioni.

(12) Inoltre, tali programmi non eserciterebbero alcun effetto di distorsione della concorrenza. A parere delle autorità austriache, un criterio fondamentale per valutare tale distorsione è l'impatto esercitato dagli aiuti sui prezzi dei prodotti. In tale contesto, sarebbe adeguato considerare una soglia «de minimis» del 5 %.

(13) Infine, i progetti assistiti verrebbero attuati nei paesi terzi e non inciderebbero sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, se non in condizioni del tutto insolite ed eccezionali. Le norme comunitarie consentono di esaminare i casi specifici significativi, senza impedire ad uno Stato membro di applicare un regime di aiuti in quanto tale.

(14) Anche se i programmi in questione comportassero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, essi potrebbero tuttavia essere considerati compatibili con il mercato comune in quanto idonei a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b). Tale punto di vista sarebbe convalidato dagli elementi seguenti:

— l'obiettivo generale degli accordi europei e degli accordi di cooperazione conclusi con i PECO e con gli Stati dell'ex Unione Sovietica;

— i programmi dell'Unione europea che si propongono scopi analoghi, ad esempio Phare e Tacis con lo strumento JOP per i paesi dell'Europa centrale ed orientale e lo strumento ECIP per i paesi in via di sviluppo e quelli del Bacino mediterraneo, nonché gli strumenti di cofinanziamento da parte degli Stati membri, espressamente previsti dall'articolo 4 del regolamento Phare [1];

— la posizione comune (CE) n. 6/95 [2], nella quale il Consiglio ha sottolineato l'importanza del settore privato per il processo di sviluppo e la necessità di sostenere gli investimenti vantaggiosi per entrambe le parti.

(15) Inoltre, gli aiuti favorirebbero lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Ciò varrebbe per le attività nei PECO, poiché, a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, lettera a) dei rispettivi accordi europei, tali paesi sarebbero considerati assimilabili alle regioni comunitarie di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Lo stesso varrebbe per i paesi in via di sviluppo e nuovi paesi industrializzati, alla luce degli articoli 27 e 29 del codice OMC sulle sovvenzioni.

(16) Secondo le autorità austriache, i programmi in esame agevolerebbero inoltre lo sviluppo di talune attività ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, poiché favorirebbero gli investimenti delle imprese austriache all'estero e contribuirebbero pertanto ad avvicinare il livello di internazionalizzazione dell'economia austriaca alla media OCSE.

(17) Infine, le autorità austriache ritengono che, al di fuori del SEE, si possa incentivare anche l'acquisizione di imprese o di partecipazioni in imprese. Per quanto riguarda le PMI, il concetto di investimento sovvenzionabile non si identificherebbe necessariamente con quello di «investimento iniziale» definito dalle norme in materia di aiuti regionali. Conformemente alle disposizioni comunitarie, inoltre, anche nel contesto degli aiuti regionali può essere considerato «investimento iniziale» un «investimento in attività fisse effettuato rilevando un'impresa che ha chiuso o che avrebbe chiuso se non fosse stata acquistata» [3]. Tale aspetto troverebbe spesso applicazione nel caso di acquisizioni di imprese e di partecipazioni all'estero, specialmente nell'Europa orientale.

IV

(18) L'impresa Du Pont de Nemours International SA ha trasmesso le proprie osservazioni, considerando che i regimi in oggetto costituivano un approccio innovativo e pragmatico che tiene conto della necessità di orientare gli investimenti esteri nei paesi dell'Europa centrale ed orientale. I progetti volti alla ristrutturazione economica sarebbero inoltre essenziali nel caso dell'eventuale integrazione di tali paesi nell'Unione europea.

[1] Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11).

[2] Posizione comune (CE) n. 6/95, del 22 maggio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica GU n. C 160 del 26. 6. 1995, pag. 8

[3] Cfr. il punto 25, paragrafo 11 delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (orientamenti dell'autorità di vigilanza EFTA), GU n. L 231 del 3. 9. 1994, pag. 57.

V

Carattere di aiuto dei programmi in esame

(19) Favorendo la realizzazione di stabilimenti produttivi o di imprese affiliate, la costituzione di imprese comuni in relazione alle attività produttive, l'assunzione di partecipazioni in imprese esistenti e l'acquisizione di imprese nei paesi terzi, le misure in questione favoriscono determinate imprese o settori produttivi rispetto alle imprese che non ricevono alcun aiuto per le stesse attività.

(20) A parere della Commissione, gli aiuti agli investimenti diretti esteri delle imprese dell'Unione europea possono essere paragonati ad aiuti a favore di imprese che esportano una parte notevole della loro produzione. In merito a quest'ultimo caso, la Corte ha osservato che «considerata l'interdipendenza tra i mercati in cui operano le imprese comunitarie, non è escluso che un aiuto possa alterare la concorrenza intracomunitaria, anche se l'impresa beneficiaria esporta la quasi totalità della produzione fuori dalla Comunità» [1].

(21) Dalla duplice motivazione addotta dalle autorità austriache per il regime di aiuti in questione risulta che tali misure sono destinate ad esercitare effetti sia sull'economia austriaca, sia sul mercato dei paesi beneficiari. Pertanto, gli aiuti concessi ad un'impresa austriaca rafforzano almeno in parte la sua posizione sul mercato interno nei confronti delle imprese che non ricevono alcun aiuto per la stessa attività. Inoltre, le imprese stabilite nel SEE possono essere in concorrenza tra di loro anche in relazione agli investimenti esteri. Si deve pertanto presupporre che ogni aiuto di importo superiore alla soglia «de minimis» [cfr. comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» [2]] falsa o perlomeno minaccia di falsare la concorrenza tra le imprese del SEE. Il fatto che, come sostengono le autorità austriache, gli aiuti esercitino effetti limitati sui prezzi dei prodotti che ne beneficiano, non esclude eventuali conseguenze per la concorrenza fra le imprese del SEE.

(22) Lo stesso dicasi per gli effetti sul commercio tra Stati membri (articolo 92 del trattato CE) o tra parti contraenti (articolo 61 dell'accordo SEE). Anche se tali effetti sul commercio sono probabilmente meno percepibili nel caso dei progetti nei paesi terzi, essi non possono essere esclusi in partenza. Ancora una volta, si può stabilire un'analogia con una situazione in cui un'impresa comunitaria la quale esporti una parte notevole della sua produzione nei paesi terzi decida, date le condizioni del mercato mondiale, di indirizzare invece la propria attività verso gli sbocchi del mercato interno della Comunità, di modo che gli aiuti concessi finiscano per incidere sul commercio tra Stati membri [3].

Si può pertanto concludere che gli aiuti in questione incidono sugli scambi tra Stati membri (articolo 92 del trattato CE) o tra parti contraenti (articolo 61 dell'accordo SEE) se i beni prodotti in un paese terzo vengono reimportati nel SEE. Inoltre, tali aiuti possono rafforzare la posizione del beneficiario stabilito in Austria e pertanto nel mercato comune. In tali casi, gli aiuti accordati nell'ambito del regime in questione possono esercitare effetti diretti sugli scambi tra Stati membri.

(23) Alla luce degli elementi suesposti, il regime di aiuti prospettato rientra nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, tanto più che può applicarsi in un numero illimitato di casi e che è impossibile prevedere gli effetti eventualmente esercitati da ciascun caso sugli scambi. Ciò non impedisce tuttavia alla Commissione di decidere che determinati casi di applicazione del regime in esame non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, specialmente se si tratta di progetti nei paesi in via di sviluppo o in transizione.

Costi ammissibili ed intensità d'aiuto dei programmi in esame

(24) Quanto al concetto di investimento ammissibile, per coerenza la Commissione ritiene da sempre che agli investimenti delle PMI vada applicata la definizione stabilita dai principi dei regimi di aiuti a finalità regionale [4]. A norma del punto 18, paragrafo i) di tali principi (corrispondente al punto 25, paragrafo 11 degli orientamenti dell'autorità di vigilanza EFTA citati dal governo austriaco), possono beneficiare di aiuti gli «investimenti iniziali», cioè gli investimenti fissi effettuati

— «per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente o l'avvio di un'attività connessa con un mutamento

[1] Causa C 142/87, Belgio/Commissione («Tubemeuse»), Racc. 1990, pag. I-959, paragrafo 35 della motivazione.
[2] GU n. C 68 del 9. 3. 1996, pag. 9.
[3] Causa C 142/87, Belgio/Commissione («Tubemeuse»), Racc. 1990, pag. I-959, paragrafi 38, 39 e 40, della motivazione.
[4] GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

fondamentale nei prodotti o nei processi produttivi di uno stabilimento esistente (mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento)»,

oppure

— «mediante rilevazione di uno stabilimento già chiuso o che lo sarebbe stato ove non si fosse verificata detta rilevazione».

(25) La Commissione osserva che i prestiti agevolati previsti dai regimi in esame sono direttamente connessi ad investimenti iniziali ai sensi dei principi di coordinamento. A norma del metodo comune di valutazione degli aiuti (cfr. punto 5 dell'allegato alla risoluzione del Consiglio del 20. 10. 1971) l'intensità di aiuto massima ammissibile è pari al 7,5 %. D'altra parte l'intensità calcolata sulla base dei costi ammissibili a norma del punto 18, paragrafo i) dei succitati principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale può salire all'11,25 % (lordo) se i prestiti agevolati in questione vengono utilizzati solo per i due terzi in investimenti produttivi e se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo precedente (rilevazione di uno stabilimento).

Valutazione della compatibilità dei programmi in esame con il mercato comune

(26) Gli aiuti a favore di progetti nei paesi in via di sviluppo contribuiscono alla compensazione dei notevoli rischi connessi a tali progetti, nonché allo sviluppo dei paesi interessati ed al rafforzamento dei rapporti economici con questi ultimi. La Commissione è consapevole dell'importanza degli investimenti diretti nei paesi terzi sia per il rafforzamento delle relazioni con tali paesi, sia per la diversificazione e l'internazionalizzazione dell'industria europea.

(27) D'altro canto, è molto probabile che gli aiuti in parola migliorino la posizione dei beneficiari nel mercato comune e la loro competitività sul mercato mondiale. Anche ove tali aiuti favoriscano lo «sviluppo di talune attività economiche» ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, essi possono essere concessi solo «sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» [articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE].

(28) Per gli investimenti diretti esteri devono essere presi in considerazione due fattori aggiuntivi che di norma non rivestono grande importanza nella valutazione della compatibilità degli aiuti: la competitività internazionale dell'industria europea e l'interesse dell'Europa al rafforzamento della cooperazione economica con determinati paesi terzi. Occorre soppesare attentamente tali considerazioni con le eventuali conseguenze negative per l'UE, per esempio i rischi di trasferimento degli impianti produttivi e i relativi effetti sull'occupazione.

Aiuti alle PMI

(29) A norma della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, sono ammessi gli aiuti alle PMI che consentono loro di ovviare ai propri problemi specifici. Rispetto alle grandi imprese, infatti, le PMI devono affrontare maggiori difficoltà di accesso al mercato dei capitali e del credito, cosa che può frenarne lo sviluppo. La disciplina comunitaria suddetta indica che la Commissione è favorevole al sostegno delle PMI mediante varie misure, al fine di eliminare tali difficoltà specifiche, con particolare riferimento agli aiuti agli investimenti. L'analisi eseguita dalla Commissione non ha rivelato la necessità di operare una distinzione tra investimenti all'interno o all'esterno della Comunità. Si può pertanto concludere che le disposizioni comunitarie possono applicarsi a tutti gli investimenti delle PMI indipendentemente dal luogo di effettuazione.

Inoltre, le difficoltà affrontate dalle PMI per gli investimenti al di fuori del SEE sono pari o addirittura maggiori di quelle incontrate all'interno di esso. Nel caso delle PMI, i possibili effetti negativi degli investimenti diretti esteri sull'economia europea, ad esempio per quanto riguarda l'occupazione o il trasferimento di impianti, possono essere considerati trascurabili. Del resto la definizione di costi ammissibili («investimento iniziale») garantisce che non venga incentivato il trasferimento in un paese terzo di un impianto situato nella Comunità.

(30) L'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agli investimenti diretti esteri implica che i programmi di aiuti nazionali devono definire i costi ammissibili in sintonia con la disciplina comunitaria stessa. Pertanto, i costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti ai sensi del punto 4.1 della comunicazione sulle PMI devono essere definiti conformemente al punto 18, paragrafo i) dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale. In caso contrario, può essere presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto solo la parte dei costi ammissibili conforme alla definizione

di «investimento iniziale». L'Austria deve pertanto accertarsi che per le imprese di medie dimensioni venga rispettato il massimale ammissibile del 7,5 %, calcolato secondo il metodo indicato. Ogni aiuto basato su costi ammissibili diversi da quelli normalmente riconosciuti dalla Commissione e comportante un'intensità superiore al 7,5 % verrà esaminato individualmente dalla Commissione. Quanto alle imprese di piccole dimensioni si può constatare che il massimale del 15 % previsto dalla comunicazione sulle PMI non viene superato.

(31) L'applicabilità della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese è confermata dalla politica seguita dalla Comunità nei confronti delle PMI in altri settori. Infatti:

— La Commissione ritiene che la situazione attuale della regolamentazione in materia di investimenti diretti esteri sia insoddisfacente, particolarmente per le PMI, poiché queste ultime non dispongono dei mezzi atti a seguire la continua evoluzione della normativa in materia di investimenti diretti nei paesi interessati [1].

— Le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes del 15 e 16 dicembre 1995 riconoscono la necessità di favorire l'internazionalizzazione delle PMI [2].

— Anche gli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi contengono clausole atte a favorire il rafforzamento dei contatti tra PMI, al fine di promuovere il commercio e la cooperazione industriale [3].

Aiuti ad imprese di maggiori dimensioni

(32) Di norma, la Commissione considera incompatibili con il mercato comune gli aiuti agli investimenti concessi a favore delle grandi imprese. Sono concesse deroghe solo per i progetti di investimento in zone assistite. A parere della Commissione, tuttavia, le disposizioni di deroga per finalità regionali, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE, non possono essere applicate agli investimenti nei paesi terzi. Inoltre, l'articolo 64, paragrafo 3, lettera a), presente in taluni degli accordi europei conclusi con i PECO e corrispondente alla disposizione di deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, si riferisce chiaramente agli aiuti concessi dal paese interessato e non può essere applicato a quelli accordati da uno Stato membro dell'Unione europea a favore dei progetti di investimento delle proprie imprese nel paese in questione.

(33) La Commissione ribadisce il suo atteggiamento positivo nei confronti dei progetti di sostegno alla cooperazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale. I regimi di aiuto in esame non soddisfano tuttavia i criteri previsti di regola dalla Commissione per progetti «di comune interesse europeo» ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. I regimi in causa non fanno parte di un programma transfrontaliero sostenuto o deciso di concerto da due o più Stati membri al fine di realizzare un obiettivo comune, e niente lascia pensare che s'integrino in una strategia di sviluppo o di cooperazione nei confronti del paese terzo nel quale devono essere realizzati i progetti assistiti. Di conseguenza, non può essere invocata per i programmi in esame, l'esistenza di un «comune interesse europeo» ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE.

(34) La Commissione non esclude tuttavia che taluni incentivi per determinati progetti di grandi imprese nel quadro dei programmi in esame non possano configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE ovvero possano fruire della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Al fine di garantire che tali aiuti non incidano sugli scambi in modo contrario al comune interesse, la Commissione deve tra l'altro:

— accertarsi che l'aiuto in questione non contenga alcun elemento (occulto) di aiuto all'esportazione, e

— prendere in considerazione gli effetti sull'occupazione sia nel paese di origine sia in quello di destinazione, i rischi di trasferimento di imprese affiliate o di impianti produttivi dagli Stati membri ai paesi terzi, gli effetti settoriali e la quota locale di produzione, la necessità dell'aiuto e della sua intensità, dati la competitività dell'industria europea e/o i rischi connessi ai progetti di investimento in determinati paesi terzi.

Poiché tale valutazione deve essere effettuata caso per caso, la Commissione deve richiedere la notifica individuale di tutti gli aiuti previsti nell'ambito del regime in esame a favore di imprese che non

[1] COM (95) 42 def., pag. 5.
[2] SI 95/1000, pag. 14.
[3] Cfr. articolo 6 della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno del Nepal (GU n. C 338 del 16. 12. 1995, pag. 10) e l'articolo 12 della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, il Mercosur e i suoi Stati membri (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay), dall'altra (GU n. C 14 del 19. 1. 1996, pag. 4).

possono essere considerate PMI secondo la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (1).

VI

(35) A parere della Commissione, il regime di aiuti in oggetto può pertanto essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, nonché in conformità della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. La Commissione non può tuttavia autorizzare gli aiuti a sostegno dei progetti delle grandi imprese. Essa invita pertanto il governo austriaco a notificarle tali progetti individualmente, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti che la Repubblica d'Austria intende concedere, nell'ambito del programma ERP per l'Europa orientale (ERP-Osteuropaprogramm), a favore di piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, sono compatibili con il mercato comune, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE.

Articolo 2

Eventuali aiuti che la Repubblica d'Austria intenda concedere, nell'ambito del regime di cui all'articolo 1, ad imprese che non possono essere considerate piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, vengono notificati individualmente a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Eventuali aiuti che la Repubblica d'Austria intenda concedere a piccole o medie imprese ed i cui costi ammissibili si discostino da quelli normalmente riconosciuti dalla Commissione come costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti delle PMI a norma del punto 4.1 della comunicazione sulle PMI e dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale e la cui intensità, calcolata sulla base dei costi ritenuti ammissibili dalla Commissione, superi il 15 % per le piccole imprese ed il 7,5 % per le imprese di medie dimensioni, vengono notificati individualmente a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Articolo 3

Il governo austriaco presenta alla Commissione relazioni annuali sull'applicazione del regime di aiuti di cui trattasi.

Articolo 4

L'applicazione del regime considerato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di aiuti a finalità diverse (2) ovvero di aiuti aventi la stessa finalità, concessi nell'ambito di più regimi approvati dalla stessa autorità o da autorità diverse (centrali, regionali e/o locali). In quest'ultimo caso non può essere superato il massimale autorizzato per il regime di cui all'articolo 1.

Il governo austriaco è tenuto inoltre a rispettare le discipline comunitarie specifiche riguardanti determinati settori di attività, vale a dire la siderurgia soggetta al trattato CECA, i trasporti, la pesca e l'agricoltura, compreso il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (3).

Articolo 5

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

(1) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4.

(2) GU n. C 3 del 5. 1. 1985, pag.2.

(3) GU n. C 29 del 2. 2. 1996, pag. 4.